



**ORIGINALE**  
N. 19 di Reg. Delib.  
N. di Prot.

**COMUNE DI PORTOBUFFOLE'**  
**Provincia di Treviso**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO**

**Approvazione del Regolamento per l'applicazione  
dell'Imposta Municipale Propria.**

L'anno DUEMILATREDICI (2013), addi VENTIQUATTRO (24) del mese di GIUGNO alle ore 20,00 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 17 giugno 2013, prot. n. 3263 é stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>PRES.</i>	<i>ASS.</i>
<i>SUSANA Andrea Sebastiano</i>	<i>Sindaco</i>	<i>1</i>	
<i>BENEDET Lorena</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>2</i>	
<i>DE MARTIN Valter</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>3</i>	
<i>RIZZOTTO Giovannimaria</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>4</i>	
<i>PEZZUTTO Giulia</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>5</i>	
<i>LESSI Simone</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>6</i>	
<i>ROSALEN Andrea</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>7</i>	
<i>PESCAROLLO Antonio</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>8</i>	
<i>MORAS Danilo</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>9</i>	
<i>DE MARCHI Diego</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>10</i>	
	<i>Totale</i>	<i>10</i>	

Partecipa alla seduta il sig. Fabio Olivi, Segretario del Comune.

Il Sig. SUSANA Andrea Sebastiano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. SETTE dell'ordine del giorno.

## **DELIBERA C.C. n. 19 del 24 giugno 2013.**

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 01.01.2012 in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria;
- la disciplina della nuova imposta si trova nell'art. 13 sopra richiamato oltre che negli artt. 8 e 9 del D.lgs. n° 23/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale" e nelle norme del D.Lgs. n° 504/1992 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate;
- la legge di stabilità 2013, legge n° 228 del 24.12.2012, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina originaria dell'imu eliminando la riserva statale di cui al comma 11 dell'art. 13 sopra richiamato e stabilendo che debba essere attribuito allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Come chiarito dal Dipartimento delle Finanze, è devoluto allo Stato anche il gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale se classificati nel gruppo catastale D, prima riservato al Comune, calcolato con l'applicazione dell'aliquota dello 0,2%;
- i Comuni possono adottare un proprio Regolamento nei limiti della potestà riconosciuta dall'art. 52 del D.lgs. n° 446/1997 per disciplinare alcuni aspetti rilevanti dell'imposta stessa;

**CONSIDERATO** che il Comune di Portobuffolè intende adottare il Regolamento allegato sub 1) alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che si ritiene di introdurre, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:

- art. 2): ci si avvale della facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art. 13 comma 10 Decreto Monti di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locate, di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in casa di riposo a seguito di ricovero permanente. A queste unità immobiliari si applicheranno pertanto l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale;
- art. 3): in relazione alle aree edificabili viene prevista, sulla base dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1992, la possibilità per il Comune di rendere disponibili valori medi di riferimento per zone omogenee. Questi valori hanno una valenza meramente orientativa, in quanto la base imponibile per le aree edificabili è costituita dal loro valore venale, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n° 504/1992 richiamato dall'art. 13 comma 3 del "Decreto Monti". Nella delibera di approvazione delle aliquote verranno richiamati per il 2013 con questa funzione orientativa i valori già indicati con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell'11 febbraio 2008;

- art 4): il Regolamento rinvia alla deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e detrazioni per le scelte relative alle variazioni consentite dalla legge e previste dall'art. 13 comma 6 del già citato "Decreto Monti". In particolare il Comune può variare in aumento o in diminuzione l'aliquota ordinaria di base dello 0,76% fino a 0,3 punti percentuali. Il Comune può altresì variare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base dello 0,4% prevista per l'abitazione principale fino a 0,2 punti percentuali. Le variazioni di aliquota sono rimesse alla delibera annuale in quanto solo in quella sede possono essere realisticamente effettuate scelte di politica fiscale compatibili con le esigenze di equilibrio di bilancio;
- art. 5): viene introdotta sulla base dell'art. 13 comma 10 del più volte citato "Decreto 'Monti'" la possibilità che in sede di delibera annuale di approvazione di aliquote e detrazioni venga aumentata la detrazione base per l'abitazione principale in relazione alla situazione economico-sociale del soggetto passivo;
- art. 6): viene disciplinata la riduzione della base imponibile dei fabbricati inagibili/inabitabili; per evitare facili abusi, viene introdotta una disciplina articolata e puntuale sia descrittiva della nozione di inagibilità/inabitabilità sia procedurale;
- art. 12): a scopo di semplificazione sia per i contribuenti che per l'Ufficio viene fissato un termine unico di presentazione della dichiarazione Imu nei casi in cui la stessa è ancora obbligatoria, individuato nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo dichiarativo.

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la norma di cui all'art. 53 comma 16 della legge n° 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n° 448/2001 la quale stabilisce che il termine per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali regolamenti hanno efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 381 della legge n° 228/2012, legge di stabilità per il 2013, che ha prorogato al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
- il testo finale per la conversione del D.L. 35/2013 approvato dal Senato in data 4/6/2013 che differisce ulteriormente al 30 settembre 2013 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
- l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" così come modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;
- l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti..... Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul

**COMUNE DI PORTOBUFFOLE'**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 24/6/2013

## INDICE

<b>ART. 1 – OGGETTO</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 2 – ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 4 – ALIQUOTE E DETRAZIONI</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 5 – DETRAZIONE MAGGIORATA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 6 – FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI</b>	<b>pag. 4</b>
<b>ART. 7 – EREDITA'</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ART. 8 – IMPORTI MINIMI</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART. 9 – MISURA DEGLI INTERESSI</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART.10 –COMPENSAZIONE</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART.11 – RATEIZZAZIONE</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART.12 – DICHIARAZIONE</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART.13 – REGOLAMENTI APPLICABILI</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART. 14 – RISCOSSIONE</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART.15 – NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>pag. 9</b>

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 e disciplina l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito dalla legge n° 214/2011 siccome modificato dalla legge n° 228/2012, agli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. n° 23/2011 e s.m.i..
2. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

## **ART. 2 – ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i., si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
  - a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

## **ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI**

1. La base imponibile IMU delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio.
2. Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n° 446/1997 potranno essere resi disponibili periodicamente i valori medi di riferimento a scopo meramente indicativo.
3. Tali valori non precludono l'ulteriore attività accertativa del Comune nel caso risulti un valore venale superiore.
4. In ogni caso, se viene dichiarato un valore superiore a quello previsto dal Comune, al contribuente non spetta alcun rimborso per l'eccedenza dell'imposta versata.

## **ART. 4 – ALIQUOTE e DETRAZIONI**

1. Con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote e detrazioni è possibile individuare le casistiche alle quali applicare aliquote agevolate e/o detrazioni maggiorate.

## **ART. 5 - DETRAZIONE MAGGIORATA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. In applicazione della norma di cui all'art. 4, con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote è possibile prevedere una maggior detrazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altri diritti reali minori ed utilizzata come abitazione principale dai soggetti passivi in situazioni di disagio economico o sociale.

## **ART. 6 – FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI**

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 del d.l. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Per l'applicabilità della riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. L'immobile non deve essere in nessun caso utilizzato, neanche per usi difforni rispetto alla destinazione propria e originaria dell'unità immobiliare
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
4. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose e persone con rischio di crollo.
  - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono fare presagire danni a cose o persone, con rischio di crollo parziale o totale.
  - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
  - d) Edifici che per le loro caratteristiche estrinseche ed intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc).
5. Non costituisce causa di inagibilità o inabitabilità il mero mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc).
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari distintamente accatastate la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
7. Non si applica la riduzione della base imponibile prevista dal presente articolo nei seguenti casi:
  - a) fabbricati in corso di costruzione accatastati in categoria F3: si tratta di un fabbricato nuovo o di parte di esso ancora in costruzione. Tale unità immobiliare è assoggettata all'imu come area edificabile.

b) fabbricati accatastati come collabenti : anche in questo caso l'unità immobiliare è assoggettata ad imu come area edificabile, sempreché sia possibile, in base alla normativa urbanistica-edilizia vigente, il recupero, la ristrutturazione o il risanamento conservativo degli stessi;

c) fabbricato oggetto di interventi edilizi : anche in questo caso l'unità immobiliare oggetto di utilizzazione edificatoria è assoggettata ad imu come area edificabile.

8. Norme procedurali. L'inagibilità o inabitabilità può essere:

- accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione anche fotografica;

- dichiarata mediante una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n° 445/2000 nella quale il contribuente dichiara che l'immobile è inagibile/inabitabile come risulta da perizia redatta da tecnico abilitato ed allegando idonea documentazione fotografica. Il Comune accerta la sussistenza dei requisiti e verifica la veridicità di tale dichiarazione.

9. A seguito dell'accertamento/dichiarazione d'inagibilità/inabitabilità conseguente alla sua richiesta, il contribuente dovrà rendere inaccessibili gli immobili sbarrando ingressi (porte e finestre) e segnalare con apposita cartellonistica il divieto di accesso e la situazione di pericolo derivante dall'immobile.

10. A seguito dell'accertamento/dichiarazione d'inagibilità/inabitabilità conseguente alla richiesta del contribuente gli immobili sopra descritti non possono essere utilizzati in alcun modo neanche da parte di terzi.

11. Per essere nuovamente utilizzabili, le unità immobiliari dichiarate o accertate inagibili/inabitabili ai fini della presente riduzione debbono ottenere un nuovo provvedimento di agibilità da parte del Tecnico Comunale, da rilasciarsi sulla base della normativa vigente al momento del nuovo provvedimento stesso.

12. La riduzione prevista ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia all'Ufficio Tecnico comunale, in caso di positivo accertamento della inagibilità/inabitabilità e del mancato utilizzo ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene presentata al Comune.

13. Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione imu in caso di perdita dei requisiti per il riconoscimento della presente riduzione, per denunciare il venir meno delle condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione stessa. La dichiarazione va presentata nei termini indicati nel successivo art. 13.

14. Gli immobili che usufruivano già della riduzione d'imposta in vigenza dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) avendo rispettato le formalità previste dal Regolamento Comunale e avendo



regolarmente presentato la denuncia i.c.i. possono continuare a beneficiare dell'agevolazione prevista dalla presente norma, semprechè siano ancora in possesso dei necessari requisiti.

#### **ART. 7 – EREDITA'**

1. Per gli immobili caduti in successione ereditaria il versamento dell'imposta può avvenire entro 1 anno dall'apertura della successione stessa.
2. In tale caso, è necessaria apposita comunicazione all'Ufficio Tributi.
3. L'erede deve dimostrare l'avvenuto tardivo versamento trasmettendo all'Ufficio Tributi copia delle ricevute di pagamento.

#### **ART. 8 – IMPORTI MINIMI**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n° 296/2006 l'importo minimo fino alla concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è € 2,00.
2. Tale limite non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario. Queste disposizioni non si applicano altresì nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n° 472/1997.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata in più non sia superiore al limite minimo qui previsto.
4. Il limite minimo per l'emissione di atti impositivi, per l'iscrizione a ruolo e la riscossione è fissato in € 10,33 per le fattispecie impositive diverse dalle aree edificabili, in € 25,82 per le aree edificabili, in € 25,82 in caso di attività contenziosa a causa della probabile soccombenza desunta dall'analisi di sentenze sfavorevoli passate in giudicato e/o non ancora definitive oppure dall'interpretazione ministeriale e/o dottrina e/o dalla prassi amministrativa contraria all'orientamento dell'Ente impositore con conseguente fondata possibilità di condanna al rimborso delle spese processuali.

#### **ART. 9 - MISURA DEGLI INTERESSI**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge n° 296/2006 la misura annua degli interessi è pari allo 2,75%, corrispondente al tasso d'interesse moratorio stabilito per le somme dovute all'erario dal d.m. 27.06.2003.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.

3. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi creditorî sulle somme oggetto di rimborso, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento e maturazione giorno per giorno.

#### **ART. 10– COMPENSAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge n° 296/2006 il contribuente può compensare i propri crediti e debiti IMU di competenza del Comune, anche relativi ad annualità diverse, con altri importi relativi all'IMU, con riferimento sia alla stessa che ad annualità diverse.

2. A tal fine il contribuente deve presentare apposita istanza contenente la volontà di adempiere le proprie obbligazioni tributarie utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere l'indicazione esatta ed analitica del credito e dell'importo che si intende utilizzare in compensazione. Il Funzionario responsabile del tributo provvede a emettere apposito provvedimento di compensazione e a notificarlo al contribuente.

3. Non è ammessa la compensazione con altri tributi comunali

#### **ART. 11 – RATEIZZAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n° 23/2011, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. n° 218/1997, il pagamento delle somme dovute in base agli atti impositivi notificati può essere effettuato in forma rateale anche senza l'applicazione di maggiorazione d'interessi.

#### **ART. 12 – DICHIARAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, la dichiarazione IMU, nei casi in cui permane l'obbligo di presentazione sulla base del d.m. 30 ottobre 2012 pubblicato nella G.U. e s.m.i., deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere l'obbligo dichiarativo stesso.

2. In via transitoria, per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2012 resta valido il termine di presentazione fissato dalle norme statali.

#### **Art. 13 – REGOLAMENTI APPLICABILI**

1. Si applicano in quanto compatibili i seguenti regolamenti comunali:

- “Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 24/1/2000;
- “Regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 10/5/2007;

- Si intendono autonomamente richiamate ed applicate nuove disposizioni regolamentari rilevanti per l'imu che dovessero successivamente intervenire.

#### **ART. 14 - RISCOSSIONE**

1. Il versamento ordinario dell'imposta avviene in autotassazione secondo le modalità di legge.
2. La riscossione coattiva può essere gestita autonomamente dal Comune o affidata agli Agenti della riscossione o a soggetti terzi nei modi di legge.

#### **ART. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento si ritiene automaticamente adeguato alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2013.



**COMUNE DI PORTOBUFFOLE'**  
Provincia di Treviso

**PROPOSTA DI DELIBERA**

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Parere tecnico:  FAVOREVOLE

CONTRARIO perché

Data: 18/6/2013

Il Responsabile: Antonio Perin

Imputazione: intervento n. \_\_\_\_\_ cap. n. \_\_\_\_\_  
oggetto: \_\_\_\_\_  
importo: \_\_\_\_\_

Parere contabile:  FAVOREVOLE

CONTRARIO perché

Data: 18/6/2013

Il Responsabile: Antonio Perin

Provvedimento:

Consiglio com.le n. 189 del 24/6/2013 ore 20.00 assenti   

altra decisione:

**COMUNE DI PORTOBUFFOLE'**  
**PARERE DEL REVISORE DEL CONTO**

**Verbale n. 6/2013**

Il sottoscritto dott. Pietro Antonio Cremasco, Revisore del Conto del Comune di Portobuffolè, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.2012, ha ricevuto la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" per l'emissione del parere obbligatorio – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in merito al Regolamento proposto.

Il sottoscritto ha esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale e l'allegato Regolamento, al fine di esprimere un motivato parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, così come richiesto da comma 1 bis dell'art. 239 sopra citato.

Dall'esame effettuato è emersa la coerenza tra il contenuto del regolamento e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed in particolare il bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 e documenti allegati; risultano quindi confermate la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi, così come già rilevato nel parere al bilancio di previsione 2013 rilasciato in data 24 maggio 2013.

Pertanto, il sottoscritto Revisore del Conto,

- a) preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 18 giugno 2013;
- b) richiamati, per quanto qui rilevanti e pertinenti, i contenuti del proprio parere, datato 24 maggio 2013, sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e documenti allegati;

esprime il proprio

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto  
"Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" ed  
all'allegato regolamento.

Portogruaro, 21 giugno 2013


Il Revisore del Conto

dott. Pietro Antonio Cremasco


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Antonio Cremasco". The signature is written in a cursive style with a vertical line extending downwards from the end.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  
Andrea Sebastiano Susana

IL SEGRETARIO COMUNALE

  
Fabio Olivi

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**


N. ~~255~~ R.P.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.

Portobuffolè, li 29 GIU. 2013.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Claudio Chiara)



---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA il 10 LUG 2013, dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 29 GIU. 2013.

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA  
(Antonella Rossit)